

IVA

L'esercizio dell'attività agrituristica consente il doppio regime Iva

di Luigi Scappini

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 12729/2018](#) si è occupata di definire, in linea con i precedenti giurisprudenziali ([sentenze n. 21965/2015](#) e [n. 11395/2015](#)), le possibili **opzioni** concesse all'imprenditore agricolo quando, oltre all'**attività agricola ex se**, esercita anche una delle **attività connesse** tipiche, e in particolare quella **agrituristica**.

L'esercizio di un'**attività agrituristica** sebbene, come anticipato, da un punto di vista **civilistico** è un'**attività agricola connessa**, sotto il profilo **fiscale** mantiene le proprie caratteristiche di attività **commerciale**.

Per quanto concerne il comparto **Iva**, come noto, il Legislatore nazionale, recependo la possibilità concessa da quello comunitario, ha previsto un **regime speciale per il settore agricolo**, semplificato in merito alle modalità di determinazione dell'Iva a debito e delineato con gli [articoli 34](#) e [34-bis D.P.R. 633/1972](#).

Il **regime**, si ricorda, rappresenta quello **naturale** al rispetto dei **requisiti soggetti** e **oggettivi** richiesti, ovvero:

- essere **produttore agricolo** e quindi, in via semplicistica ma non esaustiva, soggetti di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), senza distinzione per quanto riguarda la forma giuridica prescelta per l'esercizio dell'attività,
- cedere **prodotti agricoli e ittici** compresi nella prima parte della [Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972](#)

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972](#), è data facoltà di optare per le **regole ordinarie di determinazione dell'imposta**.

Tutto questo vale per la **cessione** di **prodotti** derivanti dall'**attività agricola principale**, mentre, per quanto attiene l'**attività connessa agrituristica**, in prima approssimazione, le **attività** esercitate vengono **assimilate** a quelle **alberghiere** e di **ristorazione**.

Le regole Iva trovano disciplina in una norma esterna al D.P.R. 633/1972, l'[articolo 5 L. 413/1991](#) che, nella realtà, si occupa di delineare anche la disciplina applicabile agli **agriturismi** per quanto concerne l'**imposizione diretta**.

Il **regime**, anche in questo caso **naturale** ma **derogabile**, prevede l'applicazione di una **percentuale** di **detrazione** pari al **50%** dell'Iva sulle **operazioni attive** relative all'agriturismo,

sulla falsariga di quanto stabilito dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#) per le prestazioni di servizi in ambito agricolo.

Come per l'Iva agricola ordinaria, anche in questo caso il Legislatore **non** introduce **limitazioni soggettive**, rendendo applicabile il regime sia ai soggetti esercenti l'attività in **forma individuale** che **societaria**.

In questo contesto di compresenza di vari **regimi Iva** si innesta l'arresto della **Corte di Cassazione** che afferma, se mai ve ne fosse stata necessità, che *“Se è vero che l'articolo 5 L. 413/1991 disciplina in via autonoma e indipendente ai fini fiscali l'attività agrituristica e quella alberghiera, in disparte dal fatto che sia unica la partita Iva anche per l'attività agricola, è **possibile** per il contribuente **conservare** per l'**attività agricola** il regime **forfettario ordinario**, opzione naturale che non consente la **detrazione analitica**, e per l'attività **agrituristica** il **regime ordinario**; dunque, il regime fiscale può essere unico o meno a seconda del mancato esercizio dell'**opzione** o della sua scelta da parte del contribuente”*.

Si viene a determinare una **compresenza** ammessa **di regimi** che comporta, tuttavia, l'obbligo di separazione delle contabilità ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#).

Ai sensi dell'[articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) ne deriva che dovranno essere rispettati, tra gli altri, i seguenti **adempimenti**:

1. **fatturazione** e **annotazione** dei **passaggi** di beni dall'attività agricola all'attività agrituristica;
2. **liquidazioni Iva distinte** per ciascuna attività; i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa per entrambe le attività;
3. **presentazione** di un **unico** elenco **clienti** e **fornitori**, cumulativo per entrambe le attività;
4. **presentazione** di un'**unica dichiarazione Iva**, compilando due distinti intercalari.

Al di fuori degli adempimenti da rispettare, in questa sede si vuole ancora una volta ricordare come, in ipotesi di **coesistenza** di **regimi Iva differenti tra di loro**, sussiste il rischio di veder vanificata un'Iva altrimenti detraibile in tutti i casi in cui la stessa venga imputata all'attività che opera in regime di **detrazione forfettaria**.

A tal fine, rimandando a precedenti contributi, emblematico è l'**orientamento ondivago** della giurisprudenza di legittimità in materia di detraibilità dell'Iva assolta sulla **ristrutturazione** di un **immobile** destinato all'**attività agrituristica**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)